

In replica a Lorenza Violini (a proposito dei DICO)

Lo [scritto di Lorenza Violini](#) recentemente apparso in questo *Forum*, riguardante il riconoscimento legale delle coppie di fatto, suscita varie considerazioni, che attengono non solo all'interpretazione del testo costituzionale, ma anche all'interpretazione di un fenomeno naturale, come l'omosessualità, oggetto negli ultimi anni di una profonda rivisitazione nella coscienza collettiva.

Per prima cosa, non si può tacere quanto sia sbalorditivo il fatto che la scienza giuspubblicista consideri il diritto privato come la sede più idonea per tutelare i diritti personali. Mi domando in quale altra occasione e per quale materia in passato gli studiosi di diritto costituzionale abbiano mai affermato che l'autonomia negoziale e la libertà testamentaria sono gli strumenti più efficaci di tutela dei diritti dell'individuo. Dimenticandoci degli ultimi 300 anni di evoluzione del pensiero costituzionalistico, dobbiamo quindi ritenere che oggi il modo migliore per salvaguardare i diritti fondamentali della persona è di rimetterne la piena disponibilità ai singoli; per questa via si può finalmente garantire una tutela differenziata a chi è sufficientemente accorto, intelligente e benestante da recarsi nello studio di un notaio e sistemare da sé i propri affari privati. Sarebbe opportuno però che il legislatore, oltre a bocciare il disegno di legge sui DICO, abbandonasse anche le antiche superstizioni della certezza del diritto, del principio di legalità e della riserva di legge e si spingesse oltre nella nuova strada dell'autonomia privata. Si abroghino finalmente norme ormai anacronistiche, come l'art. 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo; solo in questo modo si potrà rispettare *“in massimo grado la libera e responsabile volontà degli individui”*.

Sinceramente, il sospetto che il richiamo al diritto privato sia solo un pretesto per svuotare diritti e doveri dei conviventi di qualsiasi contenuto effettivo è molto forte. E diviene ancora più forte leggendo l'affermazione secondo cui sarebbe inopportuno estendere alle coppie di fatto i diritti previdenziali, il diritto al ricongiungimento familiare ed il diritto ad una tassazione equa. Se tutte queste prerogative sono riservate soltanto a coloro che hanno consacrato la loro unione nel vincolo (civile o religioso) del matrimonio, quale dovrebbe essere l'oggetto dell'auspicata autonomia negoziale? Forse co-intestare un appartamento o nominare un erede? Si tratterebbe sicuramente di un'evoluzione legislativa prodigiosa.

Le considerazioni svolte da Violini nel suo scritto fanno apprezzare appieno quanto sia importante il *contesto* nella valutazione di un messaggio: affermazioni banali ascoltate durante un dibattito televisivo in cui il politico di turno è a caccia di “voti cattolici”, acquistano un significato ben più sorprendente quando sono lette in un *forum* di costituzionalisti.

I dubbi di legittimità del disegno di legge sui DICO formulati da Violini sembrano privi di reale consistenza, poiché l'interpretazione letterale dell'art. 29 Cost. che presuppongono appare in netto contrasto con le caratteristiche fondamentali della Costituzione italiana. A questo proposito, debbo chiarire che a parere di chi scrive ciò che distingue un giurista da un burocrate sia la capacità di interpretare le disposizioni andando oltre ad una meccanica lettura del loro testo, nel tentativo di coglierne la *ratio* e di individuare l'esigenza concreta a cui esse intendono fornire risposta; cercherò quindi di ricostruire la *ratio* della norma proposta da Violini.

Se il significato dell'art. 29 Cost. fosse quello di imporre la famiglia *“monogamica, esogamica ed eterosessuale”* come unico modello familiare legittimo, vorrebbe dire che la disposizione contiene un'insolita

riserva di legge: una riserva a tutela delle discriminazioni. Pensiamo infatti a queste tre situazioni: una vedova nullatenente che ha convissuto con il marito per 40 anni; una donna nullatenente che ha convissuto con il proprio compagno di vita per 40 anni; un uomo nullatenente che ha convissuto con il proprio compagno di vita per 40 anni. Secondo l'interpretazione fornita da Violini, se queste tre persone richiedessero la pensione di reversibilità del coniuge – o compagno – deceduto, la Costituzione imporrebbe al legislatore come prima cosa di verificare non il loro stato di bisogno, non le loro condizioni economiche, personali o sociali, ma il loro stato civile. Solo chi ha consacrato la propria unione nel vincolo del matrimonio (meglio se religioso) ha diritto all'assistenza da parte dello Stato; chi non l'ha fatto, non sarà certo abbandonato a se stesso, ma mai potrà osare rivendicare la propria uguaglianza innanzi alla legge. Chi non crede nell'istituzione matrimoniale non ha gli stessi diritti di chi si sposa; men che meno possono ambire all'uguaglianza gli omosessuali, che violano la legge naturale iscritta nell'uomo e consacrata nella Costituzione, indugiano in un turpe vizio (o forse in un disordine della personalità, o forse ancora in una patologia psichiatrica della quale rifiutano le doverose cure).

Francamente, mi sembra impossibile che la Costituzione italiana abbia fatto propria una così *angusta visione clericale*, che riconosce il diritto alle prestazioni sociali non in ragione di obiettive condizioni di svantaggio degli individui, ma in ragione del conformismo e dell'adesione a modelli ideologici precostituiti; una visione che si arroga il diritto di stabilire che *determinati individui sono più uguali degli altri*, solo perché si conformano ad una ricostruzione della realtà predeterminata e condivisa dalla maggioranza.

Se così fosse, sarebbe posto in discussione non soltanto il carattere personalista della Carta, ma anche la *"trama aperta"* dei principi in essa consacrati. L'art. 29 Cost. si ridurrebbe ad una formula che cristallizza una volta per tutte un modello sociale, senza alcuna possibilità di evoluzione a nuove istanze che emergono dalla società e che appaiono perfettamente compatibili con i principi costituzionali; un'istantanea della famiglia della metà del '900, destinata ad ingiallirsi con il passare del tempo. In questo modo, le potenzialità riformiste della Costituzione italiana sarebbero vanificate, con buona pace di ogni promessa di rivoluzione.

Le affermazioni di Violini suonano incredibilmente stonate all'orecchio di chi ha sempre ritenuto che il principio di uguaglianza sostanziale fosse destinato a promuovere la riforma *permanente* della società italiana. La Costituzione guarda al futuro, è stimolo e garanzia di cambiamento; trasformarla nel guardiano dello *status quo* vuol dire stravolgerne il significato. Nel 1948 riformare la società significava affermare la parità fra marito e moglie; oggi riformare la società significa riconoscere la parità fra individui sposati e non sposati, fra eterosessuali ed omosessuali. *L'art. 29 va quindi interpretato non per ciò che impone, ma per ciò che vieta*: introdurre norme discriminatorie nei confronti delle famiglie fondate sul matrimonio; qualunque attribuzione di significato ulteriore contraddice lo spirito riformista e pluralista della Carta costituzionale. Non ha alcuna importanza il fatto che i membri dell'Assemblea Costituente nemmeno immaginassero una simile evoluzione legislativa; ciò che conta è garantire il rispetto della volontà oggettiva del *testo* della Costituzione.

Ma ciò che suona ancora più stonato nelle affermazioni di Violini è l'atteggiamento ostile nei confronti degli omosessuali che traspare continuamente dal testo. La precisazione infelicissima per cui le considerazioni svolte *"non necessariamente acced[ono] ad una posizione omofobica"* assomiglia infatti in modo troppo imbarazzante ad una *excusatio non petita*; e si sa, secondo l'antico adagio, *excusatio non petita ...*

Lorenza Violini forse non è consapevole di essere portatrice di un'antichissima tradizione di discriminazioni. Forse non è consapevole del fatto che i suoi giudizi trancianti e sbrigativi sono profondamente offensivi per un omosessuale; ciò che Violini ritiene certezze indiscutibili sono in realtà *pregiudizi* così radicati nella cultura di cui è depositaria che non è più in grado di apprezzarne l'arrogante valenza di insulto.

Fino al 1946 le donne italiane non hanno mai votato, anche se nessuna norma glielo vietava *expressis verbis*; l'incapacità delle donne di votare era considerata conseguenza "naturale" della loro inferiorità rispetto all'uomo e l'eventualità che una donna si presentasse alle urne era considerata – semplicemente – assurda.

Fino al 1975 il codice civile stabiliva che era dovere del marito "*custodire presso di sé*" la moglie, come una pecorella. Ora, io ignoro se Lorenza Violini fosse coniugata prima del 1975 e se quindi abbia mai condiviso con milioni di donne italiane l'esperienza di essere "*custodita*" presso il marito. Mi preme solo sottolineare che nel 1975 la riforma del diritto di famiglia fu avversata – anche se con una *vis* polemica certamente inferiore a quella dispiegata contro i DICO – con le stesse argomentazioni oggi usate per affermare la "innaturalità" delle unioni omosessuali.

Gli esempi potrebbero continuare all'infinito, basti pensare al divieto per le donne di accedere a determinati uffici pubblici. Ma ciò che conta in questa sede è soltanto sottolineare che le affermazioni di Violini, per un orecchio mediamente sensibile alle istanze egalarie, suonano grottesche quanto l'obbligo del marito di custodire presso di sé la moglie; è probabile che fra 10 anni suoneranno grottesche per qualunque orecchio.

Non esistono infatti ragioni, né giuridiche né razionali, per affermare che le unioni omosessuali sono "innaturali". Spazzato via ormai da decenni qualunque dubbio sulla presunta natura patologica dell'omosessualità, oggi resta solo la certezza che essa è una normale variante del comportamento sessuale. Nessuna opinione diversa può essere accolta, perché si fonda non sulla realtà oggettiva, ma su un giudizio di disvalore moralistico, ovvero sul *pregiudizio*. Paventare, come fa Lorenza Violini, che il riconoscimento legale del legame affettivo tra due persone dello stesso sesso (peraltro operato dalla legge sui DICO in modo soltanto indiretto) possa alterare le fondamenta del concetto legale di matrimonio, significa concepire l'omosessualità secondo una visione confessionale, attribuendole il disvalore che discende dal suo essere *peccato*. Significa quindi ammantare dell'oggettività legislativa ed imporre a tutti i consociati una verità di fede – ovvero *una verità di parte* indimostrata ed indimostrabile – *elevando il pregiudizio al rango di principio costituzionale*.

L'unica ragione logica che può essere validamente portata a sostegno della "innaturalità" delle unioni omosessuali è, come ha detto Antonio Ruggeri in queste stesse pagine virtuali, l'omaggio alla "*tradizione sociale (prima ancora che giuridica)... che ha avvinto culturalmente il Costituente*"; ovvero, l'omaggio ad una millenaria tradizione di persecuzioni e discriminazioni.

Nessun Maestro